



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

DETERMINAZIONE DEL SETTORE II

AFFARI GENERALI

COPIA

N.117 Del 12-11-18

Registro Generale N. 681

Ufficio: PERSONALE

**Oggetto: CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO ALLA
DIPENDENTE MATRICOLA N. 998 AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5, DEL D.
LGS. N. 151/2001 E SS.MM.II.**

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese novembre, nei propri uffici.

---ooOoo---

In ordine all'oggetto il responsabile del provvedimento intestato FRANCESCHETTI ANNALISA dispone quanto all'interno specificato.



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

PRELIMINARE DETERMINAZIONE N.122 Del 10-11-018

Ufficio: PERSONALE

Documento Istruttorio del Responsabile del Procedimento Roberto Macchiati

IL REPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che la dipendente matricola n. 998, in servizio a tempo indeterminato presso questo Comune ed assegnata al Settore Assetto e Sviluppo del Territorio in qualità di "Istruttore Direttivo" - categoria D - posizione economica D6, con nota prot. n. 24369 del 16.10.2018 richiedeva la concessione del congedo retribuito ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/2001, per assistere il genitore disabile, Sig.ra C.B., in modalità di fruizione frazionata ed in maniera cumulativa con i n. 3 giorni mensili consentiti dall'art. 33 della Legge n. 104/1992;

Considerato che in detta nota la dipendente in questione comunica che la fruizione cumulativa del congedo straordinario, in maniera frazionata, di cui al D. Lgs. n. 151/2001 e dei permessi nel limite dei tre giorni mensili di cui alla Legge n. 104/1992 avverrà nei tre giorni lavorativi settimanali indicativamente ipotizzati nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì, salvo variazioni legate a motivi di urgenza dovute sia ad esigenze di assistenza che a necessità dell'Amministrazione;

Dato atto che la stessa non ha mai usufruito di questo congedo retribuito per detto genitore;

Dato atto che l'art. 4 del Decreto Legislativo del 18 luglio 2011, n. 119, ha apportato modifiche all'articolo 42, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave, come di seguito:

"1. All'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.»;

b) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4,



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.

5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.

5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale.

Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.

5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.».

Rilevata la possibilità, per i lavoratori dipendenti, di usufruire a domanda di congedi straordinari per un periodo massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa, per assistere persone con handicap per le quali è stata accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 104/92, la situazione di gravità contemplata dall'art. 3, comma 3, della medesima legge, che non siano ricoverate a tempo pieno in strutture specializzate e che siano conviventi con il richiedente;

Considerato che

- ñ al momento la dipendente matr. n. 998 non ha mai usufruito di permessi di cui all'art. 42, comma 5, del D. Lgs. n.151/2001;
- ñ durante il periodo di congedo (frazionabile anche a giorni interi con effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza ed il successivo) il richiedente ha diritto a percepire un'indennità pari all'ultima retribuzione percepita e riferita all'ultimo mese di lavoro che precede il congedo;
- ñ i periodi di congedo sono utili solo ai fini del trattamento di quiescenza con versamento contributivo da parte dell'ente datore di lavoro e non sono valutabili ai fini del trattamento di fine servizio;
- ñ ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/2001 così come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. 119/2011, durante la fruizione del congedo in oggetto non maturano altresì né le ferie e né la tredicesima mensilità;

Viste le circolari D.F.P. n. 1 del 03/02/2012 e INPS n. 32 del 06/03/2012 e le sentenze della Corte Costituzionale n. 19 del 26.01.2009 e n. 203 del 18.07.2013;

Visti:

- ñ il D. Lgs. n.119/2011;
- ñ il D. Lgs. 151/2001;
- ñ la Legge 104/92;

Visto l'art. 109, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti i n. 2 certificati prot. n. 26409 del 10.11.2018, inviati dall'Ufficio Anagrafe del comune competente, riguardanti:

- la residenza della dipendente matricola n. 998;
- la residenza della Sig.ra C.B., madre della dipendente matricola n. 998;

Ritenuto, quindi, di dover autorizzare la suddetta dipendente ad usufruire dei giorni richiesti di congedo straordinario ai sensi della normativa succitata;

PROPONE

- 1) Di prendere atto della nota prot. n. 24369 del 16.10.2018, con la quale la dipendente matricola n. 998 ha richiesto il congedo retribuito per assistere il genitore disabile, Sig.ra C.B.:
 - in modalità di fruizione frazionata ed in maniera cumulativa con i n. 3 giorni mensili consentiti dall'art. 33 della Legge n. 104/1992;
 - nei tre giorni lavorativi settimanali indicativamente ipotizzati nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì, salvo variazioni legate a motivi di urgenza dovute sia ad esigenze di assistenza che a necessità dell'Amministrazione;



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

- considerato che la stessa, nelle suddette richieste, dichiara e autocertifica, tra l'altro:
- di essere convivente con il genitore in condizione di disabilità grave;
 - che è stata riconosciuta al portatore di handicap lo stato di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92 dall' A.S.L. di Fermo, come previsto dell'art. 4, comma 1 della medesima legge;
 - che altri familiari non hanno chiesto di usufruire del congedo straordinario indennizzato ex art. 42, comma 5, del D. Lgs. N. 151/2001 per la stessa persona in condizioni di grave disabilità;
- 2) Di concedere pertanto alla suddetta dipendente il congedo straordinario di che trattasi con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente determinazione;
- 3) Di prendere atto che l'interessata dovrà comunicare tempestivamente, qualora ciò si verifichi, il venire meno dei presupposti che consentono di usufruire dei permessi di cui trattasi;
- 4) Di dare atto che durante i periodi di assenza dal lavoro, per la fruizione di detto congedo, spetta alla dipendente un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita, in riferimento alle voci fisse e continuative dell'ultimo trattamento stipendiale;
- 5) Di dare atto che, durante la fruizione di detto congedo e la conseguente corresponsione della suddetta indennità, come previsto dall'art. 4, commi 5-ter e 5-quinquies del D. Lgs. n. 119/2011:
- a. l'ente datore di lavoro deve versare la contribuzione obbligatoria ai fini del trattamento pensionistico da quantificare sulla base dei trattamenti erogati;
 - b. detto trattamento non è soggetto alla contribuzione TFS/TFR;
 - c. non maturano né ferie né tredicesima mensilità.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Roberto Macchiati



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente determinazione, ad oggetto CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO ALLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 998 AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5, DEL D. LGS. N. 151/2001 E SS.MM.II. e predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità della sua adozione;

Visto l'art. 107, comma 3^, lett. d) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

In forza del provvedimento sindacale con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Affari Generali;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare la presente determinazione;

DETERMINA

Di fare propria e quindi di approvare il preliminare di determinazione relativo all'oggetto nel testo risultante nel documento istruttorio sopra indicato per farne parte integrante e sostanziale;

Di attestare la compatibilità del presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 lett.

a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella L. 3.8.2009 n. 102 e ss.mm.ii.;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanza Bilancio e Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è Roberto Macchiati

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO
F.to FRANCESCHETTI ANNALISA



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Il sottoscritto responsabile del provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al settore Bilancio Finanza e Patrimonio per i successivi adempimenti.

Corridonia, li 12-11-18

Il Responsabile del Provvedimento
F.to FRANCESCHETTI ANNALISA

SETTORE BILANCIO FINANZA E PATRIMONIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Sul competente intervento/risorsa/ missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n.

Corridonia, li 14-11-2018

Il Responsabile del settore
Bilancio Finanza e Patrimonio
F.to Marani Adalberto

E' copia conforme all'originale
Corridonia, li 12-11-2018

Il Responsabile del Provvedimento
FRANCESCHETTI ANNALISA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 15-11-2018.....

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
BOLLI STEFANIA